



REPUBBLICA ITALIANA

88/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60254** del registro di segreteria, proposto da

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato il *omissis* a *Omissis* ed ivi residente alla via *Omissis* e da **OMISSIS** (c.f. *OMISSIS*) nata a *Omissis* ed ivi residente alla via *Omissis*, nella qualità di unici eredi legittimi di *OMISSIS*, nato il *omissis* a *Omissis* e deceduto in data *omissis*, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Guastafierro (c.f. GSTPQL74M01G813V, pec: pasquale.guastafierro@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Boscoreale (NA), alla piazza Pace n. 20, come da procura in calce all'atto di appello

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, dagli avv.ti Giuseppina Giannico (c.f.
GNNGPP70B57D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.
inps.gov.it); Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Sergio Preden (c.f.
PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);
Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B; pec:
avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f.
CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it)
e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in
calce all'atto di costituzione

avverso

la sentenza n. 576/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la
Regione Campania, depositata in data 12 luglio 2022;
VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all'udienza del 7 marzo 2024, con l'assistenza del segretario di
udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania
Petrucchi, l'avv. Gerardo Tuorto, in sostituzione dell'avv. Pasquale
Guastafierro per l'appellante e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps,
parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 25 settembre 2022, *Omissis* e

Omissis, in qualità di eredi legittimi di *Omissis*, hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere l'attribuzione, in favore del predetto *Omissis*, della pensione di reversibilità del proprio genitore, in qualità di figlio maggiorenne inabile al lavoro, con decorrenza dalla data del decesso del genitore (avvenuta il 31 dicembre 1985), anziché dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (1° settembre 2014), come riconosciuto dall'Istituto previdenziale.

Con il primo motivo di impugnazione, le parti appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945 n. 39 ai sensi del quale la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato. Da tale norma conseguirebbe, secondo la prospettazione degli appellanti, l'irrilevanza della data di presentazione della domanda.

Inoltre, secondo le parti appellanti, il Giudice di *prime cure* avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 191, comma terzo, del d.P.R. n. 1092/1973 che, invece, atterrebbe alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, omettendo di tener conto della sospensione dei termini prevista dal successivo quarto comma del medesimo art. 191 che disciplina proprio l'ipotesi in cui il beneficiario della pensione di reversibilità sia un soggetto interdetto, come il sig. *Omissis* la cui condizione di incapacità è perdurata sino al momento del decesso.

Conclusivamente, gli appellanti chiedono l'accoglimento dell'atto

di gravame, con il conseguente riconoscimento, a decorrere dal 31 dicembre 1985 (data del decesso del dante causa) del diritto alla pensione di reversibilità in capo al defunto *Omissis* e conseguenziale condanna dell'Inps al pagamento dei ratei di pensione maturati a decorrere dal 5 agosto 2004 nei limiti dell'intervenuta prescrizione decennale, o dalla diversa decorrenza accertata dalla Sezione e nella misura del 20% per il periodo in cui il dante causa era contitolare con la madre ovvero fino al decesso di quest'ultima (avvenuto il 21 dicembre 2006) e successivamente in misura pari al 70%, con condanna dell'Inps al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con memoria depositata in data 7 febbraio 2024, si è costituito l'Inps chiedendo il rigetto dell'atto di gravame ed eccependo che l'art. 5 del D. L. L. n. 39 del 1945 deve ritenersi superato dall'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 che disciplina le liquidazioni da effettuarsi a domanda.

Al riguardo, l'Istituto previdenziale deduce anche che l'art. 160 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973 prevede che, in caso di morte del pensionato, la liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni avviene senza provvedimento formale, mentre "*per gli altri aventi diritto*" si provvede su "*domanda degli interessati*".

Pertanto, trattandosi di liquidazione da effettuarsi "*a domanda*" ed essendo stata proposta tale domanda di reversibilità oltre il prescritto

termine biennale e precisamente a distanza di oltre trent'anni dal decesso del genitore del soggetto inabile al lavoro, appare corretta, secondo l'Inps, la decisione del Giudice di primo grado.

Quanto poi alla affermata interdizione del dante causa degli odierni appellanti, l'Inps rileva l'assenza, agli atti del giudizio, di elementi utili a suffragare tale stato di interdizione.

Con memoria integrativa, depositata in data 29 febbraio 2024, le parti appellanti hanno insistito per l'accoglimento dell'atto di gravame, ribadendo i motivi di doglianza e depositando due massime giurisprudenziali della Corte di cassazione.

All'udienza del 7 marzo 2024, le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda in esame riguarda un trattamento pensionistico di reversibilità riconosciuto dall'Inps a *Omissis*, in qualità di figlio maggiorenne inabile allo svolgimento di qualsiasi lavoro alla data della morte del genitore, con attribuzione della relativa pensione di reversibilità soltanto dal 1° settembre 2014, ovvero dal mese successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data 5 agosto 2014, dopo oltre un biennio dal decesso verificatosi in data 31 dicembre 1985.

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *“nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto.*

Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Nell'atto introduttivo del giudizio, le odierne parti appellanti hanno messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Osserva il Collegio che, in materia di prestazioni previdenziali ai superstiti, l'articolo 22, comma 1, della L. 21 luglio 1965 n. 903 prevede che, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta la pensione al coniuge ed ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni ovvero ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi.

In particolare, le parti appellanti si dolgono che il Giudice di *prime cure*, pur riconoscendo al proprio dante causa *Omissis* il diritto all'ottenimento della pensione di reversibilità in qualità di figlio maggiorenne inabile al lavoro, ha disposto la decorrenza del predetto trattamento pensionistico non dalla data del decesso del genitore *Omissis* (avvenuto il 31.12.1985), ma dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda richiamando il

dettato dell'art. 191, comma terzo del d.P.R. n. 1092/1973 ed omettendo di considerare il successivo quarto comma ai sensi del quale per i minori non emancipati e gli interdetti, il predetto termine, previsto dal comma precedente in tema di presentazione della domanda di reversibilità oltre il biennio dal giorno in cui è sorto il diritto, rimane sospeso finché duri la incapacità di agire.

L'atto di appello si appalesa parzialmente fondato.

Occorre, in via preliminare, rilevare che la qualità degli appellanti di unici eredi legittimi del proprio germano *Omissis* risulta attestata dai certificati di famiglia, dal certificato di morte di *Omissis* (madre degli appellanti e moglie di *Omissis* deceduta in data 21.12.2006), nonché dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dall'appellante *Omissis* e depositata agli atti del giudizio.

Occorre, in primo luogo, evidenziare che, secondo il dettato dell'art. 160 del d.P.R. n. 1092/1973, in caso di morte del pensionato, la liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni avviene senza alcun provvedimento formale, mentre *“per gli altri aventi diritto”* si provvede su *“domanda degli interessati”* da tanto desumendosi, nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro, la necessità di un'apposita domanda.

Inconferente appare, quindi, il richiamo effettuato dalle parti appellanti all'art. 5 del D.L.L. n. 39/1945 ai sensi del quale *“la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato”* dovendosi

considerare che la normativa introdotta dal d.P.R. n. 1092/1973, oltre che essere intervenuta in epoca successiva, reca una speciale disciplina per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Nella fattispecie all'odierno esame, la liquidazione del trattamento pensionistico rientrava, pertanto, tra quelle da effettuarsi su espressa *"domanda"* con conseguente applicazione della previsione del su richiamato art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 ai sensi del quale: *"per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti"*.

Deve, infatti, rilevarsi che la normativa dettata dall'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, contrariamente a quanto dedotto dalle parti appellanti, non è destinata a disciplinare esclusivamente i trattamenti pensionistici privilegiati, dovendosi tener conto della collocazione sistematica della norma in questione che risulta posta all'interno del titolo II della parte seconda del predetto decreto dedicato alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza in generale.

Inoltre, il su richiamato art. 191 che costituisce l'unica disposizione del capo III denominato *"disposizioni comuni,"* assume un evidente ruolo di norma di chiusura in quanto collocato successivamente al capo I afferente al *"trattamento normale diretto e di reversibilità"* ed al capo II relativo al *"trattamento privilegiato diretto e di reversibilità"*.

Deve, pertanto, escludersi, ad avviso del Collegio, che l'applicabilità del disposto dell'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 sia limitata solo alle pensioni privilegiate.

Emerge, inoltre, dalla documentazione agli atti del giudizio di primo grado che il beneficiario del trattamento di reversibilità in qualità di figlio maggiorenne inabile al lavoro, *Omissis*, versava in stato di interdizione giudiziale, come risultante dal decreto di nomina del tutore e del protutore emesso, in data 23 novembre 1993, dal Giudice tutelare presso la Pretura circondariale di Napoli, Sezione distaccata di Torre Annunziata.

Trattasi di circostanza risultante anche dal modulo Inps per la richiesta della pensione di reversibilità, anch'esso agli atti dell'odierno giudizio ed espressamente ribadita anche in sede di memoria integrativa del giudizio di primo grado.

Alla luce dello stato di interdizione di *Omissis*, ritiene il Collegio che debba trovare applicazione l'art. 191, comma 4, del su richiamato d.P.R. n. 1092/1973, peraltro espressamente richiamato dalle parti appellanti in primo grado in sede di memoria integrativa ed anche in sede di gravame e che prevede, nel caso dei minori non emancipati e degli interdetti, la sospensione del termine relativo alla presentazione della domanda di pensione oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto.

Trattasi, ad avviso del Collegio, di sospensione giustificata da un evidente *favor* manifestato dal legislatore nei confronti di soggetti che versano in stato di incapacità di agire e che non potrebbero

tempestivamente far valere i propri diritti.

Conseguentemente reputa il Collegio che la decorrenza del riconosciuto trattamento pensionistico di reversibilità in favore di *Omissis*, quale figlio maggiorenne di *Omissis*, inabile al lavoro debba individuarsi, trattandosi di soggetto interdetto e pertanto beneficiario della sospensione dei termini prevista *ex lege*, non nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ma alla data della morte del *de cuius* avvenuta il 31 dicembre 1985.

Accertata la decorrenza del trattamento previdenziale di reversibilità in oggetto secondo il vigente quadro normativo occorre, tuttavia, tener conto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, tempestivamente sollevata dall'Inps con memoria depositata nel giudizio di primo grado.

Al riguardo, il Collegio rammenta che, in materia di prescrizione dei ratei pensionistici, opera l'art. 2 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 secondo cui: *"le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L. Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni"*.

Il termine quinquennale di prescrizione si riferisce indistintamente

a tutte le pensioni a prescindere dalla loro natura, sia essa retributiva (pensioni ordinarie dirette, di privilegio e di reversibilità) o risarcitoria/indennitaria (pensioni dirette e di reversibilità di guerra e privilegiate tabellari), nonché ai ratei di indennità integrativa speciale.

Considerato, pertanto, che la domanda risulta presentata in data 5 agosto 2014, risultano prescritti i ratei antecedenti al 5 agosto 2009.

Alcun rilievo può assumere, quindi, la contitolarità, rilevata dagli appellanti, dei trattamenti pensionistici di Omissis i con la madre vedova essendo questa deceduta in data 21.12.2006.

I ratei spettanti dovranno, poi, essere erogati sino al 29 gennaio 2017, data del decesso di Omissis , dante causa degli odierni appellanti.

Conclusivamente, il Collegio, assorbita ogni altra questione, ritiene di dover accogliere l'atto di appello, in integrale riforma della sentenza di primo grado.

Le spese di difesa possono essere compensate stante l'accoglimento solo parziale dell'atto di gravame.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglie l'appello proposto da **OMISSIS** e da **OMISSIS** iscritto al n. **60254** del ruolo generale e

per l'effetto riconosce il diritto di Omissis , dante causa degli appellanti, alla pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile al lavoro dalla data del decesso del genitore (31.12.1985) e, stante l'intervenuta prescrizione, condanna l'Inps al versamento dei ratei successivi al 5 agosto 2009 e sino al 29 gennaio 2017, (data del decesso di Omissis), maggiorati di accessori come per legge.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 19/03/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi